

Civile Ord. Sez. U Num. 23220 Anno 2026
Presidente: FERRO MASSIMO
Relatore: PONTERIO CARLA
Data pubblicazione: 14/07/2026

Cron.

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 23090-2025 proposto da:

MAURO VITO, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO CAVALLO PERIN
e NICOLA BOTTERO;

- ricorrente -

RESSI GIANFRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato CATIA ANNA
GRANDE;

- ricorrente successivo -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO
PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI 25;

DEMICHELIS ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO DE
FRANCESCO;

- controricorrenti -

contro

PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE PIEMONTE, BERTONI LUCIO, BONA FRANCESCA, BONA LUCA, CECCHETTI PIERO, BONA BASILIO, CAPITANIO CLAUDIO, BONIS SERGIO, CORONA VINCENZO, DEALESSANDRI TOMMASO, FERRERO SERGIO, DEMICHELIS ROBERTO, GABARDI ADALGISIO, MORA RENZO, PERONE RENATO, PAGELLA GIAN PIERO, PRESUTTI GIANFRANCO, RESSI GIANFRANCO, RUSPINI PIERO, VOGOGNA SERGIO, GRANITO GIOVANNI BATTISTA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 59/2025 della CORTE DEI CONTI – PRIMA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 17/04/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dal Consigliere CARLA PONTERIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, il quale chiede che la Corte dichiari i ricorsi inammissibili.

Fatti di causa

1. Con atto di citazione del 17.07.2021 la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Piemonte ha citato in giudizio ventuno convenuti: il Presidente (Vito Mauro), l'amministratore delegato (Renato Perone), i componenti del consiglio di amministrazione (Lucio Bertoni, Basilio Bona, Vincenzo Corona, Roberto Demichelis, Sergio Ferrero, Giovanni Battista Granito, Lua Morfino, Giuseppe Morfino, Gianfranco Ressi, Piero Ruspini, Sergio Vogogna) nonché il Presidente e i componenti del collegio sindacale (Gian Piero Pagella, Piero Cecchetti, Adalgiso Gabardi) del Consorzio per lo Sviluppo dell'Elettronica e della Automazione (società consortile per azioni C.S.E.A.); il Vicesindaco del Comune di Torino *p.t.* (Tommaso Dealessandri); il Direttore *p.t.* della Direzione Partecipazioni Comunali del Comune di Torino (Renzo Mora); i

dirigenti *p.t.* della Divisione lavoro, orientamento e formazione professionale del Comune di Torino (Sergio Bonis e Gianfranco Presutti); l'amministratore della società controllata C.S.E.A. MED s.c.r.l. (Claudio Capitanio), per sentirli condannare, sul presupposto di una loro responsabilità dolosa o per colpa grave, al risarcimento del danno arrecato ai Comuni di Torino, Chieri e Cuorgné, alla Provincia di Torino, a Finpiemonte s.p.a. (società della Regione Piemonte) e alla Regione Piemonte.

La Procura ha individuato quattro distinte voci di danno:

- a) i compensi indebitamente erogati agli organi di governance di C.S.E.A.: all'amministratore delegato, al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione, nonché al Presidente e ai componenti del collegio sindacale;
- b) il danno da dispersione del patrimonio pubblico, a sua volta, distinto in due sotto voci di danno: € 37.000,00, corrispondenti al valore delle quote di acquisto da parte delle amministrazioni danneggiate (b1) e € 1.694.430,00, in correlazione agli importi delle insinuazioni al passivo dei Comuni di Torino, Chieri e Cuorgné (b2);
- c) il danno relativo a finanziamenti e contributi pubblici, fraudolentemente ottenuti, per progetti imprenditoriali non avviati o incompleti o a fronte di domande di sovvenzione illegittime con allegata documentazione non veritiera finalizzata all'appropriazione di risorse pubbliche;
- d) il danno arrecato a Finpiemonte s.p.a. pari alle restituzioni da questa effettuate, in virtù delle garanzie date, nei confronti degli istituti di credito che avevano finanziato C.S.E.A.

2. La vicenda trae origine da una segnalazione della Procura della Repubblica di Torino, acquisita dalla Procura contabile in data 22 febbraio 2013, per avere il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino disposto gli arresti domiciliari dell'amministratore delegato di C.S.E.A. per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, con aggravio del dissesto da falso in bilancio, per il fallimento di C.S.E.A. (dichiarata fallita il 13 aprile 2012) e per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art. 316-ter cod. pen.).

2.1. In sede penale, all'esito dei primi gradi di giudizio, la Corte di Cassazione, Quinta Sezione, con sentenza n. 1350 del 25 luglio 2016, ha annullato in parte (per il reato di omesso versamento di ritenute certificate, di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000 con riferimento agli anni 2008 e 2010, per intervenuta *abolitio criminis*,) la sentenza d'appello e confermato la condanna dell'amministratore delegato del Consorzio per i reati di bancarotta e di truffa aggravata ai danni dello Stato, rinviando ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino la determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, con sentenza n. 6/2023, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario sulla domanda riguardante tutte le poste di danno, eccetto quella relativa al danno da dispersione del patrimonio pubblico, risultante dal valore di acquisto delle quote di partecipazione delle amministrazioni pubbliche socie per € 37.000,00 (b1); ha, tuttavia, respinto quest'ultima domanda per intervenuta prescrizione.

3.1. A fondamento del rilevato difetto di giurisdizione, la sentenza di primo grado, escluso che C.S.E.A. possedesse gli elementi caratteristici di una società *in house*, ha ritenuto che non fosse configurabile un rapporto di servizio tra la stessa e l'ente pubblico. In particolare, ha rilevato che «dagli atti versati in giudizio non risulta che vi sia stato un affidamento a C.S.E.A. di un pubblico servizio con vincolo d'adempimento di uno specifico programma di attività, né risulta che l'attività di C.S.E.A. sia stata mai preceduta dall'approvazione del Consiglio comunale della Città di Torino che imponesse un programma per C.S.E.A. da seguire e da cui conseguisse l'erogazione di fondi in capo a C.S.E.A.», assumendo, ai fini dell'instaurazione di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, che «non è sufficiente la mera elargizione di un contributo pubblico ... essendo necessario un assoggettamento dell'ente privato all'organizzazione pubblica, in cui il percettore di finanziamenti pubblici operi in difformità dal programma definito dall'ente pubblico».

3.2. Riguardo all'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi e dei dipendenti di società a partecipazione pubblica per i danni da essi arrecati

al patrimonio sociale, la pronuncia di primo grado ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti è ravvisabile nelle seguenti ipotesi: in caso di società *in house*; in caso di danno arrecato direttamente al patrimonio non della società, ma dell'ente pubblico; in caso di danno cagionato dal rappresentante dell'ente pubblico partecipante che abbia esercitato od omesso di esercitare il proprio potere in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione; ha escluso che nella fattispecie in esame, rispetto alle voci di danno azionate (eccetto quella relativa alla dispersione del patrimonio pubblico, pari al valore di acquisto delle quote di partecipazione), ricorressero i requisiti necessari a fondare, nei confronti degli organi della società, la giurisdizione contabile.

3.3. Ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti limitatamente al danno da dispersione del patrimonio pubblico, pari al valore di acquisto delle quote di partecipazione detenute dalle amministrazioni pubbliche, in quanto danno arrecato direttamente alle amministrazioni pubbliche socie, in relazione all'intervenuto fallimento della società, danno, tuttavia, dichiarato prescritto.

4. La Corte dei conti, seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza n. 59/2025 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 17.4.2025, in accoglimento dell'appello della Procura regionale, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione contabile in relazione anche alle residue domande di danno ed ha rinviato la definizione del giudizio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. a) c.g.c.

4.1. La sezione d'appello della Corte dei conti ha, anzitutto, rilevato come il difetto di giurisdizione fosse stato dichiarato dal primo giudice indifferente per tutti i soggetti coinvolti, senza distinguere tra la posizione di chi ricopriva un ruolo pubblico (vicesindaco, direttori e dirigenti del comune di Torino) e gli amministratori di C.S.E.A. o della controllata C.S.E.A. MED. Ha ritenuto rientrate nella giurisdizione contabile l'azione di responsabilità per danno arrecato da amministratori e pubblici dipendenti della p.a. in ragione del rapporto di servizio e funzionale con la pubblica amministrazione.

4.2. La sentenza d'appello ha poi analizzato le voci di danno rivendicate nei confronti della società e dei suoi organi. Ha premesso che, con una prima deliberazione n. 356 del 21 ottobre 1996, il Consiglio comunale della Città di Torino ha approvato il documento «Linee per la riorganizzazione dei Centri di Formazione Professionale della città di Torino» ed ha poi affidato a C.S.E.A., all'esito di una gara pubblica, il servizio di formazione professionale cittadino per la durata di dieci anni, passando da una gestione "diretta" del servizio ad una gestione "in concessione" con atto stipulato nel maggio del 1997; che il citato documento «definisce gli obiettivi e gli indirizzi che la città intende adottare per la ristrutturazione degli attuali centri di formazione», ponendo, in tal modo, a C.S.E.A. «precisi vincoli d'adempimento su specifici "programmi" di attività, obblighi di rendicontazione anche in relazione alla messa a disposizione al Consorzio, da parte del Comune, dei Centri di formazione, all'utilizzo dei beni mobili in essi contenuti e al personale comunale transitato in C.S.E.A.» (sentenza, p. 26-27).

4.3. Ha ritenuto che con la successiva deliberazione del 24 aprile 2007, il Consiglio comunale avesse approvato lo schema di convenzione per il rinnovo con C.S.E.A. della stessa convenzione a decorrere dal 1° maggio 2007 per la durata di altri 10 anni. La sentenza d'appello ha rilevato come fosse stato sempre il soggetto pubblico a definire "il programma" di attività e il sistema di contribuzione destinato a C.S.E.A. per lo svolgimento di specifiche attività, creando un rapporto di servizio tra la società e l'ente pubblico atto a radicare la giurisdizione della Corte dei conti (p. 28). Ha ritenuto che «il sistema, così elaborato nel tempo, per l'erogazione dei contributi in capo a C.S.E.A., prevedeva una contribuzione pubblica, attuativa di un "programma", finalizzato alla formazione del personale delle amministrazioni pubbliche, che detenevano, in qualità di socie, una partecipazione pari a circa il 33 per cento del capitale societario, e che contribuivano in concreto alla gestione del Consorzio con conferimenti in denaro e mezzi strumentali, mediante l'attribuzione di contributi e la messa a disposizione di locali e personale» (p. 29); che tale sistema creava un rapporto di servizio di tipo funzionale, o anche di fatto, tra l'amministrazione erogante e la persona fisica o giuridica destinataria della risorsa pubblica.

4.4. Ha affermato che dei danni (lettere c e d) relativi ai finanziamenti e contributi pubblici ricevuti e alle garanzie concesse da Finpiemonte s.p.a. dovessero rispondere sia il «soggetto pubblico che con la propria condotta abbia agevolato o non impedito l'indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione delle risorse pubbliche, quanto il percettore del contributo o del finanziamento (che) disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, (abbia frustrato) lo scopo perseguito dall'ente pubblico» (p. 32); che, parimenti, rientrasse nella responsabilità erariale il danno da dispersione del patrimonio pubblico, risultante dagli emolumenti percepiti dagli amministratori e dai sindaci di C.S.E.A. (lett. a) e dagli importi delle insinuazioni al passivo fallimentare della stessa (lett. b2) in quanto «danno arrecato direttamente alle pubbliche amministrazioni socie, per avere esse perduto il valore dei conferimenti e quello delle immissioni di liquidità fatte in favore della società, in relazione all'intervenuto fallimento della (stessa)» (p. 33); «fermo restando l'accertamento di eventuali responsabilità di chi ha agito in rappresentanza del Consorzio o dell'ente pubblico partecipante che abbia esercitato o omissso di esercitare il proprio potere in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione» (p. 33).

5. Per la cassazione della sentenza hanno proposto separati ricorsi Mauro Vito con un motivo e Gianfranco Ressi con un motivo, entrambi per difetto di giurisdizione della Corte dei conti. La Procura Generale presso la Corte dei conti ha resistito con distinti controricorsi. Roberto Demichelis, già componente del consiglio di amministrazione di C.S.E.A., si è costituito con controricorso ed ha proposto a sua volta eccezione di carenza di giurisdizione del giudice contabile in favore di quello ordinario, ha aderito alle impugnazioni dei due ricorrenti ed ha chiesto la condanna della Procura contabile alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio.

Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte chiedendo di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi. È stata depositata memoria nell'interesse del controricorrente Demichelis.

Ragioni della decisione

Ricorso proposto da Mauro Vito

1. Con il motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 362 c.p.c. e dell'art. 111, ultimo comma, Cost. per eccesso di potere giurisdizionale.

Il ricorrente censura la decisione impugnata per avere ritenuto esistente, ai fini della giurisdizione contabile, un "rapporto di servizio" tra la Città di Torino e C.S.E.A. e che quest'ultima avesse violato il programma imposto dalla p.a., deviando dalle finalità indicate; assume che la Convenzione del 2007, a differenza di quella del 1997, non contiene alcun programma sostanziale dell'attività di C.S.E.A. come oggetto di prestazioni agli utenti ma si limita a imporre l'obbligo alla stessa di relazionare annualmente sull'attività svolta per i centri di formazione professionale; evidenzia che la Convenzione 2007 indica la messa a disposizione gratuita di locali e beni mobili della Città di Torino, nonché di un certo numero di dipendenti, il cui costo è tuttavia posto interamente a carico di C.S.E.A.; che i contributi sono stati erogati dai Comuni a C.S.E.A. per lo svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima, che non è affatto un gestore di servizio pubblico, ma un ente che ha svolto un'attività d'interesse generale in forma e sostanza privata; tali contributi non costituiscono finanziamenti vincolati a progetti prestabiliti da enti pubblici a cui C.S.E.A avrebbe dovuto attenersi.

Ricorso proposto da Gianfranco Ressi

2. Con il motivo di ricorso il sig. Ressi denuncia la errata declaratoria di giurisdizione della Corte dei conti nei propri confronti, in qualità di componente senza deleghe del C.d.a. di C.S.E.A. spa, in relazione al combinato disposto degli artt. 207 del d.lgs. 174 del 2016, 362 c.p.c. e 111 Cost. Assume che le voci di danno oggetto dell'azione di responsabilità erariale «sono una conseguenza del fallimento della società pacificamente privata e così non sono un danno direttamente provocato alle pubbliche amministrazioni socie del C.S.E.A» bensì un danno indiretto; che la carenza di giurisdizione contabile «discende dalla mancata allegazione e dimostrazione da parte del Procuratore di un rapporto di servizio fra l'odierno ricorrente e l'amministrazione concedente il finanziamento pubblico»; che la carenza di giurisdizione contabile discende

altresì dalla constatazione che le voci di danno prospettate dal Procuratore ricadono sotto gli articoli 2392 e 2394 c.c. e rientrano nella giurisdizione ordinaria; con violazione, peraltro, del principio del *ne bis in idem*, dal momento che il presente giudizio è successivo all'azione già esercita ai sensi dei sopra citati articoli dal curatore fallimentare nei confronti di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione (e così anche dell'odierno ricorrente), definita fra l'odierno ricorrente e il curatore del fallimento con un accordo transattivo.

Il ricorrente critica la decisione impugnata per non avere considerato il tempo della condotta illecita (il fallimento è stato dichiarato nel 2012) rispetto a quello della percezione delle sovvenzioni da parte del Comune, che, come riconosce la stessa sentenza, è limitato agli anni 1997-2001 ed assume l'inesistenza di una convenzione conclusa nel 2007 come atto a fondare il rapporto di servizio tra la società e l'ente pubblico.

3. I motivi proposti con i due ricorsi, che contestano l'esistenza della giurisdizione contabile, sono fondati e devono trovare accoglimento.

3.1. Occorre premettere che gli attuali ricorrenti sono stati membri del C.d.a. di C.S.E.A., società a partecipazione pubblica.

3.2. Sui presupposti della giurisdizione contabile rispetto alle società di capitali a partecipazione pubblica, queste Sezioni unite, con orientamento costante, hanno statuito che la mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente ai fini della devoluzione dell'azione di responsabilità alla giurisdizione contabile (v. fra le tante Cass., Sez. U., 15 gennaio 2021, n. 614; Cass., Sez. U., 13 settembre 2018 n. 22409). Infatti, al di fuori delle ipotesi della società *in house* e delle società c.d. legali (quelle, cioè, attraverso le quali l'ente pubblico svolge un'attività amministrativa in forma privatistica), il danno subito dalla società a causa della *mala gestio* degli amministratori o dei componenti dell'organo di controllo non è qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato direttamente allo Stato o all'ente pubblico che rivesta la qualità di socio; ciò perché la distinta soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali rispetto ai soci e l'autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate

rispetto ai soci escludono sia la possibilità di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l'illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio della società e sia la configurabilità di un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente titolare della partecipazione (v. Cass., Sez. U., 10 febbraio 2023, n. 4264; Cass., Sez. U., 11 settembre 2019, n. 22712; Cass., Sez. .U., 2 settembre 2013 n. 20075; Cass., S.U., 3 maggio 2013 n. 10299).

3.3. Si è quindi precisato che, ove la società partecipata dallo Stato o dall'ente pubblico non possenga i requisiti richiesti per essere qualificata *in house*, la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste nei soli casi in cui sia prospettato un danno arrecato dal rappresentante della società partecipata al socio pubblico in via diretta (non, cioè, quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale), o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate (Cass., Sez. U., 13 settembre 2018, n. 22409).

3.4. L'assetto raggiunto in sede giurisprudenziale ha trovato conferma nell'art. 12 del d.lgs. n. 75 del 2016 che, nel disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica ha previsto che *«I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione»*.

Tale disposizione distingue il danno arrecato direttamente al capitale della società (e solo indirettamente all'ente pubblico partecipante) da quello che incide in via diretta ed immediata sul valore della partecipazione dell'ente pubblico e, mentre per il primo consente l'azione di responsabilità contabile solo qualora si sia in presenza di una società *in house*, per l'altro prescinde da detta qualificazione, ma sempre a condizione che sussista una relazione diretta, non mediata, fra la condotta tenuta dal rappresentante della società o da quello del socio pubblico e il danno subito dalla pubblica amministrazione.

3.5. Con riferimento alle società partecipate non *in house*, l'azione erariale è quindi consentita a condizione che sia fatto valere un danno cagionato in via diretta, e non mediata, alla partecipazione dell'ente pubblico.

3.6. Inoltre, nel caso in cui la società non *in house*, partecipata dall'ente pubblico, sia incaricata di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultimo, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, il riparto di giurisdizione come delineato dall'art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016 va coniugato con l'applicazione dei principi enunciati da queste Sezioni Unite in relazione alle ipotesi in cui il soggetto privato venga investito di funzioni obiettivamente pubbliche, che gli attribuiscano la qualifica di organo indiretto dell'amministrazione.

In questa prospettiva, si è giunti a riconoscere la giurisdizione contabile con riguardo alla responsabilità del concessionario privato di un pubblico servizio o di un'opera pubblica, quando la concessione investe il privato dell'esercizio di funzioni obiettivamente pubbliche, attribuendogli la qualifica di organo indiretto dell'amministrazione, onde egli agisce per le finalità proprie di quest'ultima (cfr. Cass., Sez. U., 2019, n. 31755; Cass., S.U., 22 febbraio 2007, n.4112).

È stato affermato che si esercita attività amministrativa non solo quando si svolgono pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, si perseguono le finalità istituzionali proprie dell'amministrazione pubblica mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato; (cfr. Cass., S.U., 25 maggio 2005, n.10973; Cass., S.U., 20 giugno 2006, n.14101; Cass., S.U., 1° marzo 2006, n.4511; Cass., S.U., 15

febbraio 2007, n.3367). Pertanto, quando la società partecipata operi nell'ambito di un rapporto di servizio con pubbliche amministrazioni partecipanti per lo svolgimento di loro compiti istituzionali, la sua responsabilità diventa erariale. Al di fuori di tale rapporto di servizio, le società partecipate restano soggette alla giurisdizione ordinaria.

3.7. Tuttavia, se la sussistenza di un rapporto di servizio rappresenta l'elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale, è pur vero che esso, in ragione dell'autonoma personalità giuridica della società, sarà di regola configurabile in capo a quest'ultima, ma non anche personalmente in capo ai soggetti (organi o dipendenti) della stessa; con la conseguenza che i danni eventualmente derivati alla società dalla *mala gestio* degli organi sociali o comunque da atti illeciti imputabili a organi o a dipendenti non integrano gli estremi del danno erariale, in quanto si risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, che è un ente soggetto alle regole di diritto privato, e non su quello del socio pubblico (Cass., Sez. U., 10 febbraio 2023, n. 4264; Cass., Sez. U., 5 dicembre 2019 n. 31755; Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979). Se dunque, ai fini della configurabilità di un rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione contabile, assume rilievo l'effettivo svolgimento da parte della società privata di funzioni istituzionalmente spettanti all'ente pubblico, non vi è invece spazio per il radicamento della giurisdizione contabile ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979 del 2022; Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26383).

4. Nella fattispecie oggetto di causa, la sentenza impugnata ha ritenuto comprovato l'affidamento a C.S.E.A. di un pubblico servizio avendo accertato che il Consiglio comunale, dopo aver approvato con deliberazione n. 356 del 21 ottobre 1996 le "Linee per la riorganizzazione dei Centri di Formazione professionale della città di Torino", aveva affidato a detta società, previo esperimento di una gara pubblica per la scelta del concessionario, il servizio di formazione professionale cittadino per la durata di dieci anni, passando da una

gestione "diretta" del servizio ad una gestione "in concessione" con atto stipulato nel maggio 1997. Le Linee guida ponevano a C.S.E.A. «precisi vincoli d'adempimento su specifici programmi di attività, obblighi di rendicontazione anche in relazione alla messa a disposizione del Consorzio, da parte del Comune, dei Centri di formazione, all'utilizzo dei beni mobili in essi contenuti e al personale comunale transitato in C.S.E.A.» e la deliberazione del 21 ottobre 1996 approvava l'erogazione dei contributi previsti in convenzione, impegnando le somme necessarie con imputazione ai corrispondenti capitoli di bilancio comunale (sentenza, pp. 27-28).

A parere dei giudici di appello, la successiva delibera comunale del 24 aprile 2007 non aveva modificato il programma di attività già affidato a C.S.E.A. ma si era limitata a rinnovare la precedente convenzione del 1997, a decorrere dal 1° maggio 2007 e per la durata di altri dieci anni. Anche nel 2007 l'ente pubblico Città di Torino aveva definito «il programma di attività e il sistema di contribuzione destinato a C.S.E.A. per lo svolgimento di specifiche attività» rientranti nei compiti della pubblica amministrazione.

5. I ricorrenti hanno contestato la sovrapposizione della Convenzione del 2007 a quella precedente e sostenuto la inidoneità della più recente Convenzione a fondare un rapporto di servizio tra l'ente pubblico e la società partecipata.

Tale rilievo trova pieno riscontro nei documenti allegati ai ricorsi in esame.

5.1. A differenza della Convenzione del 1997 con cui la Città di Torino aveva affidato a C.S.E.A. nella veste di concessionaria «la gestione del pubblico servizio di formazione professionale della Città di Torino», la Convenzione del 2007 dà atto che, in attuazione del decentramento amministrativo di cui al d.lgs. 112 del 1998, la competenza amministrativa in materia di formazione professionale è stata trasferita dal comune alla provincia e che quindi il Comune non ha più competenza nella materia della formazione, ma ha interesse a supportare l'azione formativa ed a sostenere l'azione di CSEA, anche in ragione della partecipazione che la Città ha in detta società.

5.2. La Convenzione del 2007 non costituisce titolo di affidamento di un servizio pubblico e di sostegno finanziario assicurato alla società partecipata e ciò

impedisce di radicare una responsabilità erariale in capo alla società e, a maggior ragione, in capo agli amministratori, per i danni (lettere c e d) relativi ai finanziamenti e contributi pubblici ricevuti e alle garanzie concesse da Finpiemonte s.p.a. di cui si assume la avvenuta distrazione o, comunque, l'impiego per finalità diverse da quelle pubbliche cui erano destinati.

5.3. Deve parimenti escludersi la configurabilità di un danno erariale in relazione agli emolumenti percepiti dagli amministratori e dai sindaci di C.S.E.A. (lett. a) e agli importi delle insinuazioni al passivo fallimentare della stessa (lett. b2) poiché, data la distinta personalità di cui la società è dotata e la sua conseguente autonomia patrimoniale rispetto ai soci (e quindi rispetto all'ente pubblico partecipante), i danni eventualmente causati dalla *mala gestio* degli organi sociali o comunque da atti illeciti imputabili a suoi organi o a dipendenti si risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, che è un ente soggetto alle regole di diritto privato, e non direttamente su quello del socio pubblico. Dovendosi ribadire che, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, il radicamento della giurisdizione contabile anche nei confronti di amministratori di società partecipate e non *in house*, in tanto si giustifica in quanto sia in discussione un danno subito direttamente dall'ente pubblico.

6. Alle luce delle considerazioni svolte, deve quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata riguardo alle statuizioni relative ai signori Vito Mauro, Gianfranco Ressi e Roberto De Michelis.

7. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate ravvisandosi gravi ragioni nella complessità della questione posta, come confermato dal diverso esito dei giudizi di primo e secondo grado.

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e cassa senza rinvio la sentenza impugnata riguardo alle statuizioni relative ai signori Vito Mauro, Gianfranco Ressi e Roberto De Michelis.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2026

Il Presidente

Raffaele Gaetano Antonio Frasca

Corte di Cassazione - copia non ufficiale